



STATUTO

CAPO I - COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA

ART. 1 - Costituzione - Denominazione- Sede

1. A norma degli articoli 36, 37, 38 del codice civile è costituito un Comitato denominato "COMITATO SETTEMBRE OFFANENGHESE" che nel proseguimento del presente statuto è indicato con il termine "Comitato"
2. Il Comitato ha sede in Piazza Senatore Patrini, 10 ad Offanengo.

ART. 2 - Scopo del Comitato

1. Il COMITATO SETTEMBRE OFFANENGHESE è un Comitato che ha lo scopo di promuovere manifestazioni culturali, mostre e spettacoli pubblici, convegni ed incontri, nonché attività sportive e ricreative in genere, dell'arte popolare e culturale della comunità locale tendenti a richiamare nei cittadini e soprattutto nei giovani, valori della tradizione, dell'arte popolare e culturale della comunità locale.
2. Il Comitato non ha lo scopo di lucro, è apartitico, apolitico, ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale o politica

ART. 3 - Durata

1. La durata del Comitato è illimitata.

CAPO II - ORGANI SOCIALI

ART.4 - Organi Sociali

1. Sono organi Ordinari del Comitato
 - a. l'Assemblea dei Soci
 - b. il Presidente del Consiglio Direttivo
 - c. il Consiglio Direttivo
2. Tutte le cariche Sociali sono onorifiche e sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse del Comitato



ART. 5 - Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci costituisce l'organo supremo del Comitato ed è composto dai Soci, onorari ed ordinari. Viene convocata, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria e straordinaria mediante comunicazione scritta o via e-mail inviata agli aventi diritto e contenente l'ordine del giorno, nonché mediante affissione dell'avviso predetto presso la sede del Comitato
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda dell'Assemblea e potrà essere tenuta anche fuori della sede Sociale.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio, e almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto preventivo e la determinazione delle quote Sociali entro il 31 dicembre. La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'assemblea.
4. La convocazione dell'Assemblea, in seduta straordinaria, può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera del Consiglio Direttivo, o per richiesta scritta motivata di almeno 2/3 dei Soci aventi diritto di voto e/o quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario. La riunione deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta. La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'assemblea.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, nel caso di sua assenza l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

ART. 6 - Partecipazione all'Assemblea - Costituzione dell'Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, e ad essere eletti tutti i Soci che abbiano compiuto il 18-mo anno d'età.
2. La partecipazione del Socio all'Assemblea è strettamente personale o mediante delega conferita per singole assemblee ad altra persona avente diritto di voto nell'assemblea. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 1 (uno) socio.
Le deleghe, scritte e firmate dal Socio delegante, devono riportare espressamente il nome del socio rappresentante ed essere comunicate al Presidente della assemblea entro e non oltre 15 minuti prima dell'ora di inizio della seduta.



COMITATO SETTEMBRE OFFANENGHESE

Piazza Senatore PATRINI, 10-26010 OFFANENGO (CR)



3. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
 - a. in prima convocazione, con la presenza personale, o rappresentati per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
 - b. trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea s'intenderà regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti, aventi diritto al voto.

4. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
 - a. in prima convocazione, con la presenza, o rappresentati per delega, di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto al voto;
 - b. in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

ART. 7 - Attribuzioni dell'Assemblea - Approvazione delle deliberazioni Assembleari

1. Sono compiti dell'Assemblea determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e vigilare sull'attuazione dei relativi interventi. In particolare, è di competenza dell'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a. eleggere, a scrutinio segreto o peralzata di mano, i membri del Consiglio Direttivo;
 - b. approvare la relazione del Consiglio Direttivo, sull'attività dell'anno trascorso, che accompagna il rendiconto consuntivo annuale;
 - c. approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
 - d. delegare al Consiglio Direttivo la trattazione di specifiche materie e la relativa deliberazione;
 - e. deliberare sulla destinazione d'eventuale utile avanzo di gestione;

2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a. deliberare in merito alle modificazioni statutarie, alla trasformazione, fusione, scissione, trasferimento di sede, scioglimento del Comitato, per le quali sarà necessario il consenso della maggioranza dei Soci presenti in sede straordinaria aventi diritto al voto;
 - b. deliberare sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (metà più uno dei voti espressi esclusi gli astenuti). In caso di parità il Presidente può esprimere un voto aggiuntivo.



COMITATO SETTEMBRE OFFANENGHESE

Piazza Senatore PATRINI, 10-26010 OFFANENGO (CR)



4. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
 - a. in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i Soci aventi diritto al voto;
 - b. in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto.

5. I verbali Assembleari sono conservati a cura del Presidente del Comitato e sono in ogni caso liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

ART. 8 - Eleggibilità - Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i Soci

2. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di tre anni

3. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

ART. 9 - II Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Sindaco o un suo delegato nominato con lettera d'incarico rilasciata dall'Amministrazione Comunale di Offanengo; il Presidente delegato può essere scelto anche tra i non Soci, purché accettando la nomina sottoscriva l'adesione al Comitato.

Il Presidente ha la firma Sociale, la rappresentanza legale e giudiziale del Comitato; ha, inoltre, i seguenti compiti:

- verificare il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti
- incassare sovvenzioni, contributi e lasciti e di operare sui conti correnti bancari;
- convocare il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni;
- presentare il rendiconto preventivo ed il rendiconto consuntivo all'Assemblea per l'approvazione, previa relazione del Consiglio;
- firmare i rendiconti da presentare ai Soci;
- vistare di regola, la corrispondenza;
- dichiarare aperte le assemblee.

In caso di sua assenza o di temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in difetto, dal Segretario del Consiglio Direttivo; in caso di dimissioni la sostituzione opera fino alla nomina del nuovo Presidente.

La durata della nomina alla carica di Presidente del Comitato è subordinata alla durata della carica del Sindaco; in caso di non rielezione del Sindaco nominante, il Presidente del Comitato



COMITATO SETTEMBRE OFFANENGHESE

Piazza Senatore PATRINI, 10-26010 OFFANENGO (CR)



in carica terminato l'anno di esercizio rassegna formalmente le proprie dimissioni fatta salva avvenuta sua conferma da parte del Sindaco subentrante.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Comitato è diretto ed amministrato da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove consiglieri e dal Presidente.
2. E' facoltà del Presidente, con il parere favorevole dei membri del Consiglio Direttivo, aprire la partecipazione al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ad altri cittadini con lo scopo di affidare loro precise responsabilità e/o incarichi speciali finalizzati alla organizzazione di manifestazioni e attività di cui all'art. 2 comma 1.
Gli incarichi speciali potranno essere assegnati a rappresentanti di Società e Associazioni sportive/culturali o a cittadini in possesso di particolari competenze utili alla organizzazione delle manifestazioni del Comitato.
Modalità di sviluppo e condizioni economiche di tutte le attività da loro promosse dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri, tutti Soci, possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno:
 - a. il Vice-Presidente;
 - b. il Segretario del Consiglio
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Comitato ed è convocato dallo stesso con almeno un giorno di anticipo.
5. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Comitato. Esso dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e propone annualmente la quota d'iscrizione al Comitato. In particolare il Consiglio può:
 - a. deliberare sui progetti di rendiconto preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea;
 - b. deliberare sulle prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità ivi incluso l'affido di incarichi speciali a tecnici competenti interni o esterni al Comitato per l'attuazione dei requisiti di legge cogenti per le manifestazioni promosse dal Comitato. Per le attività svolte i tecnici potranno ricevere un regolare compenso definito mediante accordo stipulato e sottoscritto tra le parti.
 - c. è responsabile della gestione dell'attività del Comitato ed è tenuto a valutare e promuovere qualsiasi iniziativa proposta dai Soci;



COMITATO SETTEMBRE OFFANENGHESE

Piazza Senatore PATRINI, 10-26010 OFFANENGO (CR)



Il Presidente ha la facoltà di affidare ai membri del Consiglio Direttivo speciali incarichi per lo svolgimento dell'attività del Comitato.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

In caso di morte, di dimissioni o di espulsione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea che ha la facoltà di convalidarne la nomina.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, e debbono essere verbalizzate nell'apposito libro Sociale dal Segretario del Consiglio.

6. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino alla prima Assemblea.
7. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno i 2/3 de Consiglieri.
8. Al momento della sua entrata in carica il nuovo Consiglio Direttivo, dovrà liberare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da loro fornite nell'interesse del Comitato, fatta eccezione per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio Direttivo subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di 30 giorni dalla sua entrata in carica effettiva. Ove il Consiglio Direttivo subentrante non liberi i membri del Consiglio cessato dalle obbligazioni non contestate esso sarà considerato dimissionario di diritto e si procederà a nuove elezioni.

ART. 11 - Il Direttore Operativo - Il Vice-Presidente

Al Vicepresidente ed al Direttore Operativo spettano la firma Sociale, la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio e i poteri di incassare sovvenzioni, contributi e lasciti.

1. Il Direttore Operativo.

Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Operativo che collabora con il Presidente e con il Consiglio nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche del Comitato. Il Direttore Operativo può essere scelto tra i Soci o al di fuori di essi con requisiti di competenza organizzativa e gestionale; partecipa alle Assemblee, redigendone i relativi verbali, attende



COMITATO SETTEMBRE OFFANENGHESE

Piazza Senatore PATRINI, 10-26010 OFFANENGO (CR)



alla corrispondenza; è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo; compila e tiene aggiornato il libro dei Soci, il libro verbali dell'Assemblea. Tiene aggiornata la contabilità e i registri contabili.

Al Direttore Operativo, a fronte dell'onere di lavoro richiesto, è riconosciuto un compenso annuo stabilito e approvato dal Consiglio Direttivo e definito mediante accordo stipulato e sottoscritto tra le parti.

2. II Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. In tal caso la rappresentanza del Comitato viene assunta dal Vicepresidente.

CAPO III – SOCI - EFFETTIVITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 12 – Soci

1. Possono chiedere l'iscrizione al Comitato tutti coloro che ne condividono le finalità e che abbiano compiuto il 18-mo anno di età.

Le persone fisiche che possono iscriversi sono così suddivise:

- Soci onorari;
- Soci ordinari.

a. I Soci onorari sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo, sono stati Sindaci Presidenti o Presidenti delegati del Comitato. Essi hanno tutti i doveri e diritti dei Soci ordinari, salvo l'obbligo di fare domanda di ammissione.

b. Per diventare Socio ordinario bisogna fare domanda di ammissione al Presidente del Consiglio Direttivo, il che comporta l'accettazione delle norme del presente statuto nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli organi Sociali ed infine corrispondere la quota Sociale all'atto dell'iscrizione che viene trascritta sul libro Soci.

Entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, s'intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare le motivazioni di detto diniego.

La qualifica di Socio non si perde con la chiusura dell'anno Sociale ed ha durata illimitata, fatto salvo il pagamento della quota annuale entro il quarto mese. Passato questo termine il Socio decaduto può rientrare nel Comitato mediante nuova domanda di ammissione al Presidente del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci onorari ed i Soci ordinari maggiori d'età; il loro numero è illimitato.



COMITATO SETTEMBRE OFFANENGHESE

Piazza Senatore PATRINI, 10-26010 OFFANENGO (CR)



ART. 13 - Diritti e doveri dei Soci

1. Ogni Socio ha il diritto di voto per l'approvazione dei Rendiconti, delle modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Comitato.
2. Il Socio deve:
 - a. mantenere condotta morale corretta nell'ambito del Comitato e fuori di esso
 - b. versare annualmente e puntualmente le quote Sociali stabilite
 - c. astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere al Comitato
3. Le quote Sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate con cadenza annuale; le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.
4. Tutte le cariche Sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse del Comitato e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Nessun Socio ha diritto ad alcun rimborso spese salvo che queste siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 - Cessazione di appartenenza al Comitato

La qualifica di Socio si perde per decesso, per recesso (dimissioni) o per esclusione. In qualsiasi caso al Socio è consentito recedere dal Comitato, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Il Consiglio Direttivo può escludere il Socio che non osserva le disposizioni dell'atto costitutivo, le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo.

Al Socio che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- sospensione dell'esercizio dei diritti di Socio,
- espulsione dal Comitato.

CAPO IV - FONDO COMUNE – RENDICONTO - ESERCIZIO SOCIALE

ART. 15 - Fondo Comune - Entrate

1. Fondo Comune (Patrimonio) del Comitato è costituito da:
 - a. le quote di iscrizione al Comitato (quote di ingresso) e le quote di partecipazione che i Soci versano annualmente in base alle deliberazioni del Consiglio direttivo e gli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;



COMITATO SETTEMBRE OFFANENGHESE

Piazza Senatore PATRINI, 10-26010 OFFANENGO (CR)



- b. le donazioni, le oblazioni, i lasciti, i contributi pubblici e privati in ogni modo pervenuti al Comitato, tutti gli altri beni che allo stesso possono essere attribuiti a titolo di liberalità per il conseguimento dei fini Sociali;
 - c. tutti i beni mobili ed immobili appartenenti al Comitato;
 - d. l'avanzo di gestione derivante da sponsorizzazioni di manifestazioni e spettacoli, da raccolte pubblicitarie, nonché l'incasso per la rappresentazione degli stessi;
 - e. le sovvenzioni per particolari iniziative.
2. Le entrate annuali del Comitato sono costituite
- a. dalle quote dei Soci e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
 - b. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il Fondo comune.

ART. 16 - Esercizio Sociale - Rendiconto consuntivo e Rendiconto preventivo

1. L'anno Sociale s'inizia con il 1° gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente del Comitato deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
3. Entro il 31 dicembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che s'intende svolgere nell'esercizio successivo.
4. I rendiconti devono restare depositati presso la sede del Comitato per i sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di tutti coloro che sono interessati a prenderne visione.
5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art 22 del D.PR 29 settembre 1973 n. 600.

ART. 17 - Distribuzione di utili

1. Il Comitato deve impiegare gli utili o avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di un esercizio finanziario, nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.
2. Il Comitato non può distribuire utili od avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita dello stesso, salvo che la distribuzione non sia prevista



COMITATO SETTEMBRE OFFANENGHESE

Piazza Senatore PATRINI, 10-26010 OFFANENGO (CR)



da norme di legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni facenti parte, per legge, statuto o regolamento, e della medesima ed unitaria struttura.

CAPO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONI

ART. 18 - Obblighi di carattere economica

1. Scioglimento del Comitato avviene quando sono venuti a mancare tutti i Soci o per pronuncia dell'Assemblea straordinaria dei Soci che delibera - in prima convocazione - con la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e a maggioranza di voti; in seconda convocazione - trascorsa un'ora - con la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto e la metà più uno dei voti espressi.
2. In caso di scioglimento la messa in liquidazione del Comitato sarà completata, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive.

ART. 19 - Indisponibilità del patrimonio del Comitato

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote Sociali.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Comitato, per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Il Patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni, associazioni e comitati con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o di beneficenza.

CAPO VI - DISPOSIZIONE FINALE

ART. 20 - Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 21 - Richiamo normativo

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio, se ed in quanto applicabili, alle norme in materia del Codice Civile e delle Leggi speciali.

Offanengo, 08.04.2019